

## **ACCORDO A LATERE IN MATERIA DI PROROGA DEL CONTRATTO AZIENDALE DI 2° LIVELLO E MISURE DI MIGLIOR FAVORE PER L'ANNO 2026**

Costituzione delle Parti

L'anno 2026, il giorno 16 Febbraio, in Prato, tra:

F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l., con sede in Prato (PO), Via Pistoiese 558/E, C.F. 01698270970, nella persona del Direttore Dott. Ridi Alessandro

e

le Rappresentanze Sindacali firmatarie del Contratto aziendale di 2° livello

- FILCAMS CGIL PISTOIA E PRATO nella persona di Martino Nunzio
- FISASCAT CISL FIRENZE E PRATO nella persona di Viviano Giuseppe

### **Premesso che**

- in data 31/12/2025 è giunto a scadenza il Contratto Aziendale Integrativo di secondo livello applicato in azienda;
- le Parti hanno espresso la volontà di incontrarsi nel corso dell'anno 2026 per avviare un confronto finalizzato alla definizione di un nuovo accordo quadro di secondo livello;
- alla data odierna tale nuovo accordo non risulta ancora sottoscritto;
- le Parti ritengono opportuno evitare soluzioni di discontinuità nella disciplina dei rapporti di lavoro.

### **Art. 1 – Proroga della vigenza delle disposizioni normative**

In attesa della sottoscrizione di un nuovo contratto aziendale di secondo livello, le disposizioni normative e organizzative contenute nel Contratto Aziendale Integrativo scaduto al 31/12/2025 continuano a trovare applicazione anche per l'anno 2026, in quanto ritenute tuttora attuali e coerenti con l'organizzazione aziendale.

La presente proroga ha esclusivamente natura normativa e non costituisce rinnovo automatico del contratto di secondo livello, né pregiudica il confronto tra le Parti per la definizione di un nuovo accordo.

### **Art. 2 – Buoni pasto**

Come misura di miglior favore, si prende atto che, in forza di determinazione dell'Amministratore Unico Dott. Ghetti Andrea del 30 Gennaio 2026, a decorrere dal 1° gennaio 2026 il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti al personale dipendente è elevato da € 8,00 a € 10,00 ciascuno.

Restano ferme le modalità di attribuzione e utilizzo già disciplinate dagli accordi aziendali vigenti.

### **Art. 3 – Permessi retribuiti**

Quale trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto dal CCNL Commercio – Confcommercio, per l'anno 2026 il monte ore annuo di permessi retribuiti spettanti ai lavoratori è stabilito in 72 ore, in luogo delle 56 ore previste dal CCNL, alle medesime condizioni di maturazione e utilizzo già in essere.

### **Art. 4 – Lavoro agile**

Per l'anno 2026, in deroga a quanto previsto dai contratti individuali di lavoro e in parziale deroga al Regolamento di Lavoro Agile sottoscritto per l'anno 2025 e in scadenza, è consentito l'avvio della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile a partire dalle ore 8:00.

Resta inteso che:

- la presente deroga ha natura organizzativa e temporanea;
- l'esecuzione della prestazione resta subordinata alle esigenze aziendali;
- restano fermi gli obblighi di reperibilità, coordinamento e raggiungimento degli obiettivi assegnati.

### **Art. 5 – Durata**

Il presente accordo ha validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, salvo sottoscrizione anticipata di un nuovo contratto aziendale di secondo livello che ne modifichi o assorba i contenuti.

Le Parti confermano l'impegno a incontrarsi nel corso del 2026 per avviare il confronto sul nuovo accordo quadro aziendale.

Per l'Azienda

F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l.

Dott. Ridi Alessandro \_\_\_\_\_

Per le OO.SS.

FILCAMS CGIL PISTOIA E PRATO nella persona di Martino Nunzio

\_\_\_\_\_

FISASCAT CISL FIRENZE E PRATO nella persona di Viviano Giuseppe

\_\_\_\_\_